



NOVITÀ SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il DPR 254, approvato il 15 Luglio 2003, passato un po' in sordina nei media, potrebbe rivelarsi rivoluzionario per lo smaltimento dei rifiuti sanitari di piccoli produttori, come gli odontoiatri.

In particolare, il deposito temporaneo è già codificato dal DL. 5/2/97 n° 22 che recita:

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22

"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 33

Art. 45

(Rifiuti sanitari)

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

Il nuovo DPR, introduce una sostanziale novità. Infatti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 8

Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
 - b) La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;

le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

La prima categoria a chiedere precisazioni è stata quella dei farmacisti.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio risponde con una nota scritta del 12 Novembre 2003 e da questo chiarimento, valido per tutte le categorie di produttori di rifiuti sanitari, rimarchiamo alcuni periodi:

Omissis...

Il comma 3 dell'art. 8 deve essere interpretato in tali termini:

I cinque giorni massimi di deposito temporaneo decorrono dalla chiusura del contenitore.

Per quantitativi inferiori ai 200 litri, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore la durata massima del deposito temporaneo, che decorre sempre dal momento della chiusura del contenitore è di 30 giorni; il contenuto letterale della norma parla infatti di estensione dei termini.

Omissis...

Il cambiamento è notevole perché, a rigore, permetterebbe un solo smaltimento annuo!

In attesa di valutarne l'effetto sul territorio, sembrerebbe logico uno smaltimento almeno bimestrale, onde evitare problematiche igieniche e di peso, fermo restando che, a rigor di logica, uno studio monoprofessionale necessiterà di passaggi meno frequenti rispetto a studi di dimensioni maggiori.